

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it agricoltura@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 1535/AGFOR del 14/06/2016

**Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 all'impresa di pesca "SCALA ANDREA" proprietaria/armatrice del motopeschereccio "EGLE" iscritto al R.NN.MM. e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Marano Lagunare n. 3MN – 966. Art. 15, comma 2, D.P.Reg. n. 0191/2012 Pres.**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE**

**Visto** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

**Visto** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

**Visto** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

**Visto** il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

**Visto** il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

**Visto** il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

**Visto** il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

**Visto** il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

**Visto** il D.M. 26 luglio 1995 concernente la "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca";

**Visto** il D.M. 13 aprile 1999, n. 293 di adozione del "Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41" e successive modificazioni;

**Visto** il D.M. 5 agosto 2002, n. 218 di adozione del "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera", così come modificato dal D.M. 26 luglio 2004, n. 231 "Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera";

**Visto** il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 di approvazione del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

**Visto** il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 di "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca";

**Visto** il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

**Visto** in particolare l'art. 15 del citato Regolamento il quale prevede che gli imprenditori ittici che intendono esercitare l'attività di pescaturismo devono presentare istanza al Servizio competente il quale, al termine dell'istruttoria, rilascia la relativa autorizzazione;

**Vista** l'istanza d.d. 04.06.2014, prot. n. 24809 dd. 08.06.2016, presentata dal sig. SCALA ANDREA, legale rappresentante dell'omonima impresa con sede in Marano Lagunare (UD) in via Ottorino Bonotto, n.4 ed iscritta al n. 1052 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Monfalcone, con cui ha è stata richiesta l'autorizzazione per poter esercitare l'attività di pesca-turismo per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 con il M/P "EGLE" iscritto al n. 3/MN966 del RR. NN.MM e GG. dell'Ufficio locale Marittimo di Marano Lagunare, di cui la predetta impresa è armatrice;

**Vista** la dichiarazione di stabilità per l'unità da pesca in questione destinata al servizio di pesca-turismo, rilasciata dal Registro Italiano Navale Ispettorato di Trieste n. 690 d.d. 27.07.2000;

**Vista** la Dichiarazione del Bureau Veritas N16VE0273/2, ai fini delle Annotazioni di Sicurezza di data 19.05.2016 con validità fino al 18.05.2019;

**Vista** la Dichiarazione del Bureau Veritas N16VE0273/1, ai fini delle Annotazioni di Sicurezza di data 19.05.2016 con validità fino al 18.05.2019;

**Viste** le Annotazioni di Sicurezza per l'attività finalizzata all'esercizio della pesca-turismo n. 2016/4220 del 26 maggio 2016 rilasciate dall'Ufficio Locale Marittimo di Marano Lagunare con validità fino al 18 maggio 2019;

**Viste** le Annotazioni di Sicurezza n. 2016/4220 del 26 maggio 2016 rilasciate dall'Ufficio Locale Marittimo di Marano Lagunare con validità fino al 18 maggio 2019;

**Vista** la licenza di pesca n. ITA000018374/2 rilasciata da parte del MIPAF all'impresa di pesca "SCALA ANDREA" iscritta al n. 1052 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Monfalcone, armatrice del M/P "EGLE" iscritto al n. 966 del R. NN.MM e GG. dell'Ufficio Locale Marittimo di Marano Lagunare;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e succ. mod. ed integ;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. L'impresa di pesca "**SCALA ANDREA**", in qualità di proprietaria/armatrice del motopeschereccio "**EGLE**" iscritto al n. 3MN 966 del R. NN.MM. e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Marano Lagunare, è autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca-turismo negli anni 2016-2019 con l'unità medesima, nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali citate in premessa e alle seguenti prescrizioni:
  - a) con i sistemi previsti dalla licenza di pesca dell'unità esclusi i sistemi a traino, o con gli attrezzi di pesca sportiva che dovranno essere sistemati a bordo in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione;
  - b) nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Trieste e Venezia;
  - c) in navigazione entro le 6 (sei) miglia dalla costa nazionale;
  - d) per il periodo fino alla data del 30.04.2019;
  - e) in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli;
  - f) il numero massimo delle persone imbarcabili, compreso l'equipaggio, è fissato **in n.ro 12** (dodici);
  - g) applicando la tariffe contenute nell'istanza indicata in premessa: € 60 (sessanta) per l'intera giornata a persona;
  - h) relativamente ai non pescatori a bordo deve essere stipulata idonea polizza assicurativa.

#### Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 13 aprile 1999, n. 293, la presente autorizzazione è revocata in caso di inosservanza alle prescrizioni di cui all'art.1.
2. La presente autorizzazione è subordinata all'applicazione dell'imposta di bollo nella misura vigente.

#### Art. 3

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza.

Per il Direttore del Servizio  
Il Direttore centrale  
dott. Francesco Miniussi

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ed ii.*

Firmato da **FRANCESCO MINIUSI** in data **14/06/2016**

Impronta:

86 B0 8C 72 0B 17 1D 62 84 2F E9 2F 8D 6C 3E 25  
AA B5 90 E7 C0 76 D0 61 AC AA 25 B4 8D AA 36 D9  
03 84 C3 FF 63 D5 1B CF 12 E6 78 70 35 B1 B9 71  
3C 36 10 E3 F3 9C D0 25 E7 1B 32 79 29 F4 68 53  
41 D5 FA 02 5D 73 B7 4C 7C A1 88 58 3B 8C F4 E4  
0E 42 12 0D 28 67 CC 6C 4A 34 1C D2 35 07 1D 6C  
DB 42 98 23 48 D7 D1 5D 58 D5 9E 58 D4 42 E4 0C  
D7 E3 C7 7A 32 EC 13 F2 83 F7 30 30 AF 46 3F 97